STUDIO LEGALE D'ISA
www.studiodisa.it
NAPOLI Via M. Schipa 59 - 80122 Tel 081.2482443 Fax 081.2404761
SORRENTO (NA) Via Padre R. Giuliani 24 - 80067 Tel e Fax 081.8774842
SALERNO Corso G. Garibaldi 194 - 84122 Tel e Fax 089.2580438

L'avvocato è tenuto a risarcire il danno al cliente se nel corso di una causa ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza chiedere l'ammissione delle prove. Salvo l'inadempimento per fatto a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)

Il testo integrale

Corte di Cassazione, III sezione, sentenza n. 8312/2011

Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 8312/2011 che ha accolto il ricorso di un uomo nei confronti di un avvocato che gli aveva seguito una pratica di risarcimento per un incidente stradale.

La Cassazione con tale pronuncia ha sovvertito le pronunce del Tribunale di Torino e del Gdp, le quali avevano respinto la domanda di risarcimento poiché il cliente non aveva dimostrato di aver fornito i nomi dei testimoni; che l'avvocato aveva comunicato al cliente il dispositivo della sentenza, dopo aver ricevuto la comunicazione di cancelleria, e che l'omessa notizia della notificazione della sentenza era irrilevante, poiché non vi erano motivi per impugnare.

La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha censurato l'attività del professionista in base al comportamento del difensore che, in una causa da incidente stradale, chieda di fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni senza avere dato corso alle prove sulle modalità del fatto e sulla responsabilità, nonché sull'entità dei danni, "*è oggettivamente colposo e irresponsabile*".

Non solo. Anche l'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte innegabile di responsabilità professionale.

"*Rientra infatti nell'ambito delle competenze specifiche dell'attività professionale e dei doveri di diligenza, a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli artt. 1176, I e II comma*[1] *e 2236*[2] *c.c., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza*".

---

[1] **Art. 1176 c.c. Diligenza nell'adempimento**
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).

[2] **Art. 2236 c.c. Responsabilità del prestatore d'opera**
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176).

E-MAIL r.disa@studiodisa.it
R.E.C. renato.disa@ordineavvocatita.it
info@studiodisa.it
MSN avv.renatodisa@live.it
PIN Blackberry 20F4D1D6

Salvo che l'avvocato "*dimostri che non ha potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (art. 1218 c.c.*[3]*) o di aver svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo"*.

Un comportamento, peraltro, aggravato dal fatto che il legale, dopo l'inevitabile rigetto della domanda, ha comunicato al cliente solo il dispositivo della condanna ma non l'avvenuta notifica della sentenza, con la conseguenza che era scaduto anche il termine per proporre impugnazione.

Sorrento, 13/4/2011

Avv. Renato D'Isa

[3] **Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore**
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).